

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

**(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici,
OEPChim)**

del 18 maggio 2005 (Stato 1° marzo 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 47 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);
visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all'esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.

² La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.

³ La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:

- a. delle autorità doganali;
- b. dell'organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.

Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti

¹ Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l'articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.

RU **2005** 2869

¹ RS **813.1**

² RS **814.01**

³ RS **172.041.1**

² Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:

- a. secondo le tariffe definite nell'allegato;
- b. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell'allegato;
- c. negli altri casi, secondo il tempo impiegato.

² Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.

³ Gli atti amministrativi di cui all'articolo 5 capoverso 3 OgeEm⁴ possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 5 Esborsi

Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all'articolo 6 OgeEm⁵, segnatamente le spese causate dall'amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.

Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi

¹ Se un'autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l'organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.

² L'autorità esecutiva federale e l'organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest'ultimo a copertura delle proprie spese.

Art. 7 Disposizione transitoria

Gli emolumenti per atti amministrativi che all'entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto precedente.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

⁴ RS 172.041.1

⁵ RS 172.041.1

*Allegato*⁶
(art. 4 cpv. 1)

I. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁷ sui prodotti chimici (OPChim)

		Fr.
1	<i>Esame delle notifiche di nuove sostanze</i>	
1.1	Contenuto di una notifica secondo l'art. 18 cpv. 2 OPChim per una quantità determinante secondo l'art. 16a OPChim inferiore a 10 tonnellate all'anno	500– 8 000
1.2	Contenuto di una notifica secondo l'art. 18 cpv. 2 OPChim per una quantità determinante secondo l'art. 16a OPChim uguale o superiore a 10 tonnellate all'anno e inferiore a 100 tonnellate all'anno	1 000– 13 000
1.3	Contenuto di una notifica secondo l'art. 18 cpv. 2 OPChim per una quantità determinante secondo l'art. 16a OPChim uguale o superiore a 100 tonnellate all'anno	2 000– 25 000
1.4	Esame di una notifica secondo l'art. 18b cpv. 1 OPChim	500– 8 000
1.5	Esame di una notifica secondo l'art. 20 OPChim	500
2	<i>Trattamento di ulteriori prove d'esame di sostanze notificate</i>	
2.1	Informazioni secondo l'art. 60 cpv. 1 lett. a OPChim	1 000–12 000
2.2	Informazioni secondo l'art. 60 cpv. 1 lett. b o c OPChim	1 000–23 000
3	<i>Trattamento di una comunicazione (art. 25 OPChim)</i>	500
4	<i>Trattamento di una domanda di utilizzo di una designazione chimica alternativa (art. 43 cpv. 3 OPChim)</i>	400
4a	<i>Trattamento di una domanda di deroga alle condizioni di etichettatura e di imballaggio (art. 48a OPChim)</i>	200– 1 000

⁶ Aggiornato dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 857), dal n. III dell'O del 22 apr. 2009 (RU **2009** 1759), dal n. 3 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 (RU **2012** 6103), dal n. III dell'O del 7 nov. 2012 (RU **2012** 6161) e dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU **2013** 571).

⁷ RS **813.11**

II. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁸ sui biocidi (OBioc)

Il quadro tariffario degli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2.1 e 1.2.3 si riferisce a biocidi con un principio attivo. Per ogni principio attivo supplementare vengono fatturati altri 3500 franchi.

		Fr.
1	<i>Trattamento di domande di omologazione, registrazione e riconoscimento</i>	
1.1	Omologazione O _E secondo l'articolo 7 lettera a numero 1 OBioc	15 000–60 000
1.2	Omologazione O _{nE} secondo l'articolo 7 lettera a numero 2 OBioc:	
1.2.1	con raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 17 cpv. 3 OBioc)	7 200– 28 800
1.2.2	senza raccomandazione di un'autorità di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (esame completo)	35 800–143 300
1.2.3	se il nuovo principio attivo è già stato omologato per un altro biocida	2 500– 10 000
1.3	Omologazione O _N secondo l'articolo 7 lettera a numero 3 OBioc	600– 2 300
1.4	Omologazione O _e secondo l'articolo 7 lettera a numero 5 OBioc	1 300– 32 000
1.5	Registrazione secondo l'articolo 7 lettera b OBioc	2 300– 4 800
1.6	Riconoscimento secondo l'articolo 7 lettera c OBioc:	
1.6.1	omologazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS	5 000–10 000
1.6.2	registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS	2 200
1.7	Omologazione o registrazione in base a una formulazione quadro o alla determinazione di una formulazione quadro secondo l'articolo 15 OBioc	500
2	<i>Autorizzazione di un esperimento nel settore ricerca e sviluppo secondo l'articolo 32 OBioc</i>	1 300– 32 000
3	<i>Trattamento delle domande di rinnovo secondo l'articolo 26 OBioc</i>	
3.1	Omologazione O _E , O _{nE} , O _e	500– 10 000
3.2	Registrazione	500– 5 000

		Fr.
3.3	Riconoscimento	500– 1 300
3.4	Formulazione quadro	500
4	<i>Modifica</i>	
4.1	in base a nuove informazioni secondo l'articolo 21 lettere a–d OBioc	500– 10 000
4.2	in caso di iscrizione dei principi attivi negli elenchi I o IA, con adeguamento della decisione esistente (art. 22 cpv. 2 OBioc)	1 600– 6 400
5	<i>Revoca secondo l'articolo 25 OBioc</i>	500– 10 000
6	<i>Disciplinamento transitorio</i>	
6.1	Omologazione O _C secondo l'articolo 62 capoverso 2 e l'allegato 9 OBioc	200
6.2	Omologazione O _{nE} secondo l'articolo 62 capoversi 2 e 3 OBioc	17 900– 71 600

III. Emolumenti secondo l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)

		Fr.
1	<i>Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo l'articolo 4 lettera b ORRPChim</i>	500
2	<i>Trattamento di una domanda di deroga secondo l'allegato 1.17 numero 2 capoverso 4</i>	
2.1	Emolumento di base per una sostanza e un impiego	10 000 – 40 000
2.2	Emolumento suppletivo per un'ulteriore sostanza di un gruppo di sostanze secondo l'allegato XI sezione 1.5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁹	1 000 – 10 000
2.3	Emolumento suppletivo per un impiego supplementare	1 000 – 10 000

⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 412/2012, GU L 128 del 16.5.2012, pag. 1.

IV. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁰ sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)

Fr.

Controllo della conformità della buona prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona

600– 900

Gli emolumenti riscossi dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero IV capoverso 3 dell'allegato all'ordinanza del 9 novembre 2001¹¹ sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

¹⁰ RS **813.112.1**

¹¹ [RU **2001** 3525, **2002** 3321, **2004** 1367, **2005** 2129 n II. RU **2006** 3681 art. 14].
Vedi ora l'O del 2 dic. 2011 (RS **812.214.5**).